



DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E LOGISTICA

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure in merito al trattamento economico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3, dell'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale del personale dirigente ex Area I;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, concernente l'attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO il decreto direttoriale n. 4 del 31 gennaio 2017 rubricato "Individuazione datore di lavoro" con il quale sono stati individuati i soggetti destinatari degli obblighi attribuiti al Datore di Lavoro dal d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022 dell'INL approvato con decreto direttoriale n. 8 del 30 gennaio 2020;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" con il quale è stata istituita l'Agenzia denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2016 al n. 1577, recante l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, così come modificato dal decreto direttoriale n. 8 del 13 febbraio 2019;

all'ufficio, sulla base dei principi e delle disposizioni contenuti nella normativa vigente, con particolare riferimento alla legge n. 196/2009 di contabilità e finanza pubblica, alle disposizioni in materia di razionalizzazione e di riduzione della spesa pubblica e al decreto legislativo n. 150/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, nonché di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, dovrà provvedere allo svolgimento dei compiti dell'Ufficio cui è preposta curando, in particolare:

- il coordinamento e la razionalizzazione dell'attività di vigilanza, ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
- la vigilanza e la regolazione in materia di lavoro, legislazione sociale e strumenti di sostegno al reddito;
- la tutela, anche civilistica, delle condizioni di lavoro, prevenzione, promozione e informazione per la corretta applicazione della normativa lavoristica previdenziale;
- la vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, autorità territoriale competente a valutare, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la fondatezza degli accertamenti svolti dagli organi addetti, di cui all'articolo 13 della medesima legge;
- il controllo sull'osservanza delle disposizioni rientranti nei compiti e nelle attribuzioni dell'Ispettorato, per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro;
- la mediazione delle controversie di lavoro;
- la certificazione dei contratti di lavoro;
- la gestione dei flussi migratori per ragioni di lavoro.

- Articolo 3 – (Incarichi aggiuntivi)

Il dott. Fabio VERNAGLIONE dovrà altresì attendere agli altri incarichi che saranno conferiti dai competenti organi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, o su designazione degli stessi, in ragione dell'ufficio o, comunque in relazione a specifiche attribuzioni che devono essere espletate, ai sensi della normativa vigente, dai dirigenti dell'Ispettorato.

A tali incarichi si applica la disciplina prevista dall'art 24 del D. Lgs. n. 165/2001, citato nelle premesse, e dell'art. 60 del C.C.N.L. del personale dirigente dell'ex Area I, quadriennio normativo 2002/2005.

- Articolo 4 - (Trattamento economico)

Il trattamento economico da corrispondersi al dott. Fabio VERNAGLIONE, in relazione al conferimento della titolarità dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ferrara - Rovigo, è definito con contratto individuale da stipularsi nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.

- Articolo 5 - (Revoca dell'incarico)

L'incarico conferito con il presente provvedimento potrà essere revocato, prima della scadenza sopra indicata, per le ragioni e le modalità previste dall'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, tenuto conto di quanto previsto al

Titolo II – Capo I – del C.C.N.L. del personale dirigente dell'ex Area I, quadriennio normativo 2006-2009.

Inoltre, la revoca anticipata potrà aver luogo nei casi previsti dell'art. 20, commi 6 e 7, del C.C.N.L. del personale dirigente dell'ex Area I, quadriennio normativo 2002-2005 e, in particolare, nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportano la modifica o la soppressione delle competenze affidate all'ufficio o una loro diversa valutazione.

La revoca anticipata può, altresì, aver luogo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni recate dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
dott. Giuseppe Diana